

«Ha diritto al dissenso»: la consigliera può fare gruppo a sé

LA SENTENZA

VENEZIA Anche un consigliere comunale ha diritto al dissenso. Quindi può legittimamente decidere di uscire dalla maggioranza senza entrare nell'opposizione, preferendo piuttosto fare gruppo a sé, a costo di rimanere da solo: pure in questa veste ha la possibilità di restare in commissione, senza dover cedere il suo scranno. A stabilirlo è stato il Tar del Veneto, accogliendo il ricorso di un'eletta a Ponte San Nicolò con una lunga e articolata sentenza, che incornicia la situazione del piccolo centro alle porte di Padova in un quadro storico-istituzionale di respiro nazionale.

LA VICENDA

Protagonista della vicenda è Laura Salmaso, avvocatessa che alle elezioni del 26 maggio 2019 era entrata nel gruppo "Comunità Viva" del sindaco Martino Schiavon. Un paio di mesi dopo la professionista era stata anche eletta nella prima commissione consiliare, di cui era diventata presidente. Ritenendo insufficiente lo stato di attuazione del programma elettorale, tuttavia, nella seduta del 30 dicembre 2020 la consigliera aveva annunciato l'uscita dal gruppo di maggioranza, precisando di non voler aderire ad alcuna forza di minoranza ("Lega-Liga Veneta" e "Facciamo Ponte"), in quanto non ne condivideva l'orientamento. Ma da quel momento in poi le era stato impedito di for-

mare il gruppo Misto, in quanto il regolamento comunale prescriveva un minimo di tre componenti. Inoltre nella primavera del 2021 al suo posto in commissione era stato nominato Nicolò Pegoraro e la presidenza era andata ad Alessia Gasparin. È pure nei confronti di questi due colleghi, dunque, che lo scorso anno era stato presentato il ricorso al

**IL TAR ACCOGLIE
IL RICORSO DI UN'ELETTA
A PONTE SAN NICOLÒ:
LASCIA LA MAGGIORANZA
E RIFIUTA L'OPPOSIZIONE,
STARÀ DA SOLA AL MISTO**



AVVOCATESSA Laura Salmaso

Tribunale amministrativo regionale contro il Comune della cintura padovana.

LE MOTIVAZIONI

Publicate a dieci mesi dalla camera di consiglio, le motivazioni del verdetto di primo grado abbracciano una prospettiva più ampia di Ponte San Nicolò, prendendo le mosse dalla Costituzione del 1948 che «ha ereditato e in parte tramandato nell'ordinamento repubblicano» l'assetto organizzativo in cui, «prima dell'avvento del regime fascista», venivano istituiti i gruppi parlamentari e le commissioni permanenti. Soggetti di cui è riconosciuta l'importanza pure in ambito comunale, dove deve essere considerata illegittima la soglia minima di tre consiglieri fis-

sata per la formazione del gruppo Misto, poiché «preclude nella sostanza all'eletto di manifestare il proprio dissenso recedendo dal gruppo di iniziale iscrizione» e «ponendolo nell'alternativa di non poter appartenere ad alcun gruppo (perdendo così le prerogative e i poteri che gli sono intestati in quanto iscritto ad un gruppo) o di dover forzatamente rientrare nel gruppo d'origine in contraddizione con il proprio sentire politico». Illegittima per il Tar è anche la deliberazione sulla commissione: la consigliera Salmaso non può essere estromessa, «in quanto unica iscritta al gruppo misto, nell'osservanza del principio di rappresentanza proporzionale».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA